



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA, DEL DECORO E DELL'ORDINE PUBBLICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme
- Art. 3 Definizioni

TITOLO II – TUTELA E VIGILANZA DELLA SALUTE, SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Capo I – Tutela dell'incolumità pubblica

- Art. 4 Obblighi dei proprietari di immobili per la tutela dell'incolumità pubblica
- Art. 5 Obblighi dei gestori di servizi pubblici a rete

Capo II – Tutela veterinaria e aspetti di salute pubblica correlati

- Art. 6 Diritti, divieti e detenzione degli animali
- Art. 7 Detenzione di cani
- Art. 8 Pulizia delle deiezioni e minzioni di animali su suolo pubblico
- Art. 9 Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
- Art. 10 Contenimento dei piccioni

Art. 11 Tutela di rondini e rondoni

Capo III – Tutela della salute da infestanti e parassiti

Art. 12 Contenimento della diffusione di Ambrosia

Art. 13 Controllo e contenimento della musica

Art. 14 Controllo e contenimento della processionaria

Art. 15 Controllo e contenimento delle Zanzare

Capo IV – Qualità aria

Art. 16 Divieto di abbruciamento e indicazioni sulle biomasse legnose

Capo V – Vigilanza e gestione delle situazioni di pericolo

Art. 17 Procedimento per la vigilanza della salute e l'incolumità pubblica

TITOLO III – DECORO PUBBLICO

Capo I – Atti vietati contro il decoro pubblico

Art. 18 Atti contro il decoro, la decenza, la moralità e la fruibilità degli spazi

Art. 19 Divieto di abbandono di rifiuti

Art. 20 Modalità di conferimento dei rifiuti

Art. 21 Compostaggio domestico

Capo II – Decoro dei fabbricati e dei luoghi

Art. 22 Decoro esterno a fabbricati e a proprietà private

Art. 23 Cura dei giardini e terreni

Art. 24 Pulizia e decoro delle aree esterne alle attività commerciali

Art. 25 Pulizia e decoro delle vetrine dei negozi sfitti

Art. 26 Cura delle aree protette

Art. 26 – bis Classificazione delle aree verdi

Art. 26 – ter Regole generali per le aree verdi

Art. 27 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 28 Cartelli, affissioni volantinaggio ed iscrizioni in luogo pubblico

Capo III – Tutela dell'identità e dei beni pubblici

Art. 29 Identità locale e contrassegni comunali

Art. 30 Occupazione di beni pubblici

Art. 31 Manomissione e danneggiamento di beni pubblici

TITOLO IV – TUTELA DELLA SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Capo I – Disposizioni per la sicurezza e quiete pubblica

Art. 32 Obbligo di identità, di dimora e di denuncia di ospitalità

Art. 33	Trasporto pubblico
Art. 34	Custodia di minori e persone incapaci
Art. 35	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Art. 36	Divieto di accattonaggio
Art. 37	Disposizioni per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico

Capo II – Norme per la sicurezza di manifestazioni pubbliche

Art. 38	Procedimento per la sicurezza di manifestazioni pubbliche
Art. 39	Caratteristiche delle aree per manifestazioni. Piani di Emergenza
Art. 40	Misure di sicurezza per manifestazioni pubbliche

TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41	Sanzioni
Art. 42	Sanzioni accessorie
Art. 43	Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

1. Il presente regolamento è volto alla tutela della sicurezza, del decoro e dell'ordine pubblico ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, contribuendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme

1. All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti ed ufficiali di Polizia Locale, dai funzionari competenti in materia, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati per le specifiche materie ai sensi delle leggi vigenti.
3. Gli appartenenti alla Polizia Locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Art. 3 – Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

TITOLO II - TUTELA E VIGILANZA DELLA SALUTE, SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Capo I - Tutela dell'incolumità pubblica

Art. 4 - Obblighi dei proprietari di immobili per la tutela dell'incolumità pubblica

1. I proprietari di fabbricati inagibili hanno l'obbligo di:
 - a. rendere il fabbricato inaccessibile e se l'inagibilità è di natura statica segregarlo con idonee recinzioni in modo che nessuno vi si possa avvicinare o possa correre pericoli;
 - b. disattivare gli impianti elettrico e gas metano ivi compresi i relativi misuratori;
 - c. occludere tutti gli scarichi di acque cloacali con materiale non deperibile;
 - d. rimuovere dal fabbricato tutti i materiali putrescibili o che possono favorire l'annidamento di parassiti o il formarsi di roditori;
 - e. procedere periodicamente con interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; f. evitare l'accasarsi di animali randagi;
 - g. verificare periodicamente il permanere dell'idoneità statica del fabbricato e l'integrità delle strutture e degli elementi di copertura.
2. Nei casi in cui l'inidoneità statica di un fabbricato non possa essere risolta con la completa e sicura segregazione dei luoghi o con la demolizione del fabbricato, sarà necessaria far redigere una perizia statica, da parte di un ingegnere abilitato ai collaudi statici, per l'indicazione delle misure da adottare ed i relativi tempi di attuazione.
3. I proprietari di fabbricati o manufatti direttamente prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico hanno l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente l'idoneità statica dei fabbricati e manufatti stessi, nonché delle coperture, gronde, cassonetti di gronda, canali, pluviali, cornicioni, piane e profili di finestre, ante o persiane o elementi di oscuramento comunque denominati, intonaci e qualsiasi altro elemento di facciata il cui deperimento e/o distacco possa creare pericolo;
 - b. provvedere all'immediata riparazione e messa in sicurezza nel caso in cui le verifiche di cui al precedente punto a. determinino potenziale pericolo all'incolumità pubblica;
 - c. evitare lo stillicidio di acque su suolo pubblico, nonché lo scolo di acque private direttamente su suolo pubblico.
4. I proprietari di terreni prospicienti aree pubbliche o spazi aperti al pubblico, fatti salvi gli obblighi di natura civilistica e quelli imposti dal codice della strada in merito alle distanze delle piante dalle strade, hanno l'obbligo di:
 - a. tenere le piante di medio fusto ad una distanza superiore a m. 3,00 dal confine pubblico e quelle di alto fusto a m. 6,00, provvedendo al taglio delle essenze che non rispettino tali distanze;
 - b. potare le essenze arboree, comprese le siepi, in modo che le stesse non invadano il suolo pubblico e non occultino segnali stradali o lampioni stradali.

Art. 5 - Obblighi dei gestori di servizi pubblici a rete

1. I gestori di servizi pubblici a rete hanno l'obbligo di mantenere in buona manutenzione gli impianti gestiti, nonché svolgere adeguata sorveglianza perché gli stessi siano sempre in adeguata sicurezza e manutenzione.

2. I gestori devono comunicare formalmente all'Amministrazione comunale un indirizzo PEC e un numero telefonico di reperibilità, nonché i loro aggiornamenti, onde permettere eventuali contatti da parte degli Uffici competenti in caso di emergenze.

Capo II – Tutela veterinaria e aspetti di salute pubblica correlati

Art. 6 – Diritti, divieti e detenzione degli animali

1. La detenzione di animali di qualunque tipo è soggetta alle norme legislative e regolamentari di rango superiore che ne disciplinano la materia sotto l'aspetto dei diritti e della tutela sanitaria e veterinaria.
2. È fatto divieto di:
 - a. mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali;
 - b. svolgere attività economiche aventi ad oggetto animali, se non previamente autorizzate (allevamenti, mediazione, tutoraggio etc);
 - c. lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anatre ed altri animali da cortile, nonché, senza custodia, pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo;
3. Eventuali transiti di gruppi di animali su strada potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere, l'orario e le modalità da adottare. Anche il pascolo in aree comunali o demaniali dovrà essere previamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Detenzione di cani

1. I cani devono essere sempre:
 - a. denunciati dai proprietari e mantenuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e dotati della relativa identificazione;
 - b. tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, molestia olfattiva, pericolo o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via;
 - c. tenuti in spazi adeguati e puliti;
 - d. accompagnati su suolo pubblico o aperto al pubblico con guinzaglio e condotti al piede.
2. I bisogni fisiologici dei cani effettuati su suolo pubblico devono essere obbligatoriamente rimossi e il suolo pulito come da disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Fatte salve le restrizioni di carattere civilistico e di polizia veterinaria, in ogni alloggio possono essere ospitati cani e gatti di proprietà nel numero massimo di due unità, oltre uno di proprietà di terzi, per periodi non superiori a 30 giorni. Il numero di animali di affezione di proprietà può aumentare di un numero pari alle unità non occupate rispetto alla capienza massima dell'alloggio.

Art. 8 - Pulizia delle deiezioni e minzioni di animali su suolo pubblico

1. I proprietari o i possessori di animali, ovvero coloro che sono incaricati della loro momentanea custodia in qualità di detentori, al fine di evitare lordure e possibili inconvenienti per l'incolumità e l'igiene delle persone, debbono impedire che gli animali stessi, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino le strade, i marciapiedi, gli spazi monumentali pubblici, le aree di sgambamento destinate ai cani, i parchi e i giardini, gli arredi urbani, le aiuole, gli spazi prospicienti i negozi, e gli accessi alle sedi pubbliche, nonché le civili abitazioni.
2. A questo scopo, le suddette persone quando conducono animali negli spazi indicati nel comma uno, debbono preventivamente dotarsi di idonee attrezzature (bottiglietta d'acqua della capacità di almeno 500

ml., nonché paletta, pinza, sacchetto o altro prodotto simile adatto allo scopo, nonché di idonei involucri o sacchetti impermeabili) e portarle al seguito di modo che, all'occorrenza, possano essere usati.

3. Qualora le superfici sopra elencate siano state lordate, in quanto utilizzate per soddisfare le esigenze fisiologiche dell'animale (deiezioni e/o minzioni), le persone indicate nel comma uno, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed all'asportazione degli escrementi prodotti dall'animale e nelle strade del centro storico (e comunque nei luoghi pubblici con pavimentazione in pietra) al lavaggio della superficie con acqua (portata al seguito). Il lavaggio delle superfici lordate è vietato nei soli periodi gelidi.

4. Gli escrementi raccolti potranno essere conferiti nei cassonetti, ovvero nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dell'abitato.

5. È ad ogni modo assolutamente vietato far urinare gli animali condotti al seguito su fronti di fabbricati privati e su beni di proprietà pubblica, in particolare su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, pali della segnaletica, cestini o altri manufatti.

Art. 9 - Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. 2. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 10 - Contenimento dei piccioni

1. I proprietari di edifici urbani e rurali, che per caratteristiche architettoniche, incuria e/o stato di abbandono, favoriscono una incontrollata proliferazione di piccioni sono obbligati a chiudere con reti decorose i pertugi che favoriscono l'ingresso e la nidificazione.
2. È fatto divieto assoluto di somministrare cibo ai piccioni in qualsiasi parte del territorio.

Art. 11 – Tutela di rondini e rondoni

1. È fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune e specie affini, in tutto il territorio comunale.
2. È fatto obbligo a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione. È altresì vietato disturbare, danneggiare ed abbattere i nidi, anche nelle fasi iniziali di costruzione. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) in quanto le rondini e i balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito.
3. È ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauro o ristrutturazione di fabbricati, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia, tra il 1 settembre e il 20 febbraio di ogni anno, previa comunicazione all'Ufficio ambiente, garantendo comunque la presenza di siti o strutture idonee dopo la ristrutturazione e/o tramite installazione di nidi artificiali idonei.

Capo III – Tutela della salute da infestanti e parassiti

Art. 12 - Contenimento della diffusione di Ambrosia

1. I proprietari di terreni, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti o aziende pubbliche, nel periodo compreso tra giugno e fine settembre devono di vigilare, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza. Nel caso di riscontrata presenza delle infestanti devono eseguire sulle stesse,

periodici interventi di manutenzione e pulizia, provvedendo ad almeno tre sfalci da eseguirsi, prima della fioritura della pianta di che trattasi, entro le scadenze di seguito indicate: a. I sfalcio: entro la terza decade di giugno;

b. II sfalcio: entro la terza decade di luglio;

c. III sfalcio: entro la seconda decade di agosto;

d. eventuale IV sfalcio da effettuarsi qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura: entro la seconda/terza decade di settembre.

2. Tutta la cittadinanza è invitata a:

a. eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc...) di propria pertinenza e proprietà provvedendo al periodico sfalcio;

b. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia; c. applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui

degli sfalci, con corteccia triturata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'Ambrosia.

Art. 13 - Controllo e contenimento della muscina

1. Ai fini del controllo e contenimento della muscina le aziende di allevamento animali devono:

a. rispettare le norme in materia di stoccaggio e spandimento dei reflui zootecnici attraverso il loro interrimento immediato;

b. imbiancare annualmente con idrato di calce le pareti e i soffitti di tutte le stalle e dei locali annessi;

c. pulire quotidianamente i locali di allevamento e i locali annessi;

d. collocare le deiezioni solide in apposite platee impermeabilizzate;

e. eseguire trattamenti di disinfestazione/demuscazione. Il calendario dei trattamenti, la tipologia dei prodotti utilizzati, le aree trattate devono essere annotate su apposito Registro da mantenere a disposizione delle autorità comunali e sanitarie durante le attività di vigilanza e controllo.

2. Salvo diverse disposizioni regionali, al fine di evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari, la concimazione dei terreni ubicati in prossimità delle abitazioni deve essere eseguita non oltre le ore 10:00 e non prima delle ore 16:00, nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio e non oltre le ore 8:00 e non prima delle ore 19:00, nel periodo dal 16 maggio al 14 settembre.

Art. 14 - Controllo e contenimento della processionaria

1. Tutti i proprietari di aree verdi e boschive, gli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private, hanno l'obbligo di effettuare periodicamente le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della "processionaria del pino", della "processionaria della quercia" e dell'euprotide.

2. Dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare PINUS PINEA, PINUS NIGRA, PINUS SYLVESTRIS, PINUS PINASTER per la processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpino, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'euprotide.

3. Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria, è fatto obbligo di provvedere immediatamente, con le dovute precauzioni da parte dell'operatore (uso di maschera, occhiali e guanti), alla loro asportazione e relativa distruzione con fuoco o nel caso di attacchi estesi con prodotti specifici.

4. È fatto divieto di depositare ramaglie con nidi di processionaria nei sacchetti del rifiuto umido e nel cassone del verde presso la piazzola ecologica.

Art. 15 - Controllo e contenimento delle zanzare

1. Nei mesi primaverili ed estivi, è fatto obbligo a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:
 - a. non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
 - b. procedere al regolare svuotamento di oggetti contenenti acqua situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
 - c. coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
 - d. tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - e. trattare con prodotti larvicidi (il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico), da aprile a ottobre, con cadenza ogni 15 giorni, salvo l'uso di prodotti equipollenti, i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);
 - f. trattare con prodotti adulticidi, da maggio a ottobre, con cadenza di un trattamento ogni 30 giorni, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà.
2. Nei mesi primaverili ed estivi, è fatto obbligo ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
 - a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
 - b. ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
 - c. provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni).
3. Nei mesi primaverili ed estivi è fatto obbligo alle ditte che effettuano attività di rottamazione demolizione auto di provvedere a periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni).
4. Nei mesi primaverili ed estivi è fatto obbligo a tutti i conduttori di orti di:
 - a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua.
5. Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, è fatto obbligo di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante.
6. Ai responsabili dei cantieri, è fatto obbligo di:
 - a. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;

- c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
- 7. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

Capo IV – Qualità aria

Art. 16 – Divieto di abbruciamento e indicazioni sulle biomasse legnose

- 1. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di abbruciamento di residui vegetali, è sempre vietato l'abbruciamento di residui vegetali all'interno dei centri abitati ed entro il perimetro di 100,00 m. dallo stesso.
- 2. L'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi genere è vietato su tutto il territorio comunale.
- 3. Nei camini e stufe alimentati a biomassa legnosa è possibile bruciare esclusivamente legna vergine, pellet certificati e combustibili assimilabili, secondo quanto disposto dalla legge.

Capo V – Vigilanza e gestione delle situazioni di pericolo

Art. 17 - Procedimento per la vigilanza della salute e l'incolumità pubblica

- 1. L'Area Tecnica del Comune è incaricata di tutelare e vigilare sulla salute e l'incolumità pubblica. Tutti gli uffici comunali devono fornire a tal fine la massima collaborazione.
- 2. Il Comando di Polizia Locale, ed in generale qualsiasi dipendente o amministratore del Comune di Alzano Lombardo ravvisi o venga a conoscenza di pericoli per la salute e l'incolumità pubblica è obbligato a comunicarlo al Responsabile dell'Area Tecnica.
- 3. L'Area Tecnica del Comune è incaricata di:
 - a. verificare le segnalazioni pervenute dai soggetti di cui al precedente comma 2, nonché quelle in qualsiasi forma pervenute da cittadini, aziende o enti comunque denominati;
 - b. redigere apposito verbale di sopralluogo nel caso si ravvisi la necessità di adottare provvedimenti; il verbale va redatto con l'ausilio del Comando di Polizia Locale nel caso in cui vi sia pericolo per l'ordine pubblico;
 - c. disporre agli altri settori comunali eventuali adempimenti o trasmissione di informazioni, restando ad ogni modo in capo alla stessa la responsabilità di indirizzo e controllo;
 - d. istituire e mantenere aggiornato un registro delle segnalazioni con l'aggiornamento dei procedimenti.
- 4. L'Area Tecnica del Comune, nel caso in cui i fatti rilevati suggeriscano l'adozione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, provvede:
 - a. contattare immediatamente il Sindaco, sottoponendo allo stesso il verbale con gli esiti di sopralluogo;
 - b. predisporre l'ordinanza da far sottoscrivere al Sindaco nel caso in cui lo stesso abbia disposto in tal senso; in casi di somma urgenza può essere omessa la preventiva compilazione di verbale di sopralluogo, comunque da redigere entro le successive 48 ore; L'ordinanza dovrà essere predisposta secondo i disposti di legge e con le comunicazioni preventive/contestuali/successive previste per legge;
 - c. disporre interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito, nei casi l'urgenza non consenta altrimenti;
 - d. procedere alla notificazione del provvedimento al soggetto obbligato ed alla pubblicazione del provvedimento;

- e. verificare mediante sopralluogo e compilazione di apposito verbale l'ottemperanza all'adempimento ordinato, inviandone copia al Sindaco;
 - f. procedere alla denuncia di cui all'art. 650 del Codice Penale nei casi in cui il soggetto obbligato non abbia ottemperato all'ordine ingiunto nei termini assegnati;
 - g. procedere agli incarichi necessari per garantire l'esecuzione d'ufficio delle opere e/o azioni utili alla tutela della sicurezza pubblica, nel rispetto del Codice dei Contratti e fermo restando la preminenza della tutela della sicurezza pubblica;
 - h. avviare contestualmente il procedimento per il recupero delle spese a carico del soggetto inadempiente, compresa se del caso il pagamento della COSAP per occupazione di suolo pubblico;
 - i. certificare, anche tramite professionisti all'uopo incaricati, la messa in sicurezza dei luoghi.
5. L'Area Tecnica, nei casi in cui non vi sia necessità di emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, deve:
- a. emettere la comunicazione di avvio del procedimento compilata e notificata ai sensi di legge, prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento successivo;
 - b. svolgere tutte le verifiche necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi.
6. L'Area Tecnica in sede di consuntivo di bilancio fornisce al Sindaco i dati inerenti l'attività svolta nell'anno precedente.

TITOLO III – DECORO PUBBLICO

Capo I - Atti vietati contro il decoro pubblico

Art. 18 - Atti contro il decoro, la decenza, la moralità e la fruibilità degli spazi

1. In qualsiasi luogo pubblico è vietato:
 - a. compiere atti di pulizia personale o di natura sessuale;
 - b. denudarsi;
 - c. soddisfare le esigenze corporali;
 - d. sdraiarsi, arrampicarsi sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sugli alberi, muri di cinta, edifici etc.;
 - e. compiere comunque atti contrari alla quiete e al decoro cittadino;
 - f. fatte salve le norme in materia vigenti, fare uso di sostanze stupefacenti.
2. È altresì vietato in tutti i luoghi pubblici:
 - a. bestemmiare;
 - b. sputare per terra;
 - c. esporre alla pubblica vista immagini pornografiche;
 - d. limitatamente al centro abitato, circolare in costume o a dorso nudo.
3. È altresì vietato il nuoto ed il bagno nei fiumi e torrenti, fuori dei luoghi che saranno stabiliti dal Comune.
4. È vietato limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse. È altresì vietato cedere gli scontrini dei parcometri ad altri utilizzatori ed esporre gli stessi, a bordo dei veicoli, con targa diversa da quella indicata sullo scontrino del parcometro.
5. È vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico del territorio comunale, gettarvi sostanze liquide, rifiuti od altri oggetti di qualsiasi specie, che possano insudiciarlo o deteriorarlo.

Art. 19 – Divieto di abbandono di rifiuti

1. È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere e dimensione sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti nei giorni e negli orari stabiliti.
2. Per immissione in acque superficiali, si intende l'abbandono di rifiuti entro l'area delimitata dai due cigli superiori di sponda di valli, torrenti e rogge comunque denominati (letto e scarpata comprese), come definito e identificati nel Reticolo idrico principale e minore.
3. È vietato depositare i rifiuti domestici nei cestini pubblici e comunque qualsiasi rifiuto con un volume superiore ad un pugno (circa 1000 cmc ovvero cm. 10x10x10).

Art. 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti, idoneamente differenziati e conferiti, come da disposizioni in vigore nel territorio comunale, devono essere esposti in prossimità dei propri accessi pedonali e carrali, per la raccolta da parte della ditta incaricata.
2. Tutte le frazioni differenziate devono essere esposte la sera precedente al giorno stabilito per la raccolta non prima delle ore 19,00 e non oltre le ore 6,00.
3. I rifiuti devono essere collocati in posizione che non interferisca con la viabilità pubblica ed in posizione che rechi il minor disagio possibile all'utilizzo dello spazio pubblico. Deve in ogni modo essere garantito il transito pedonale sui marciapiedi.

Art. 21 - Compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico viene promosso per ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti, aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito, promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.
2. Fatte salve limitazioni di carattere privatistico, il compostaggio domestico può essere svolto all'interno di un'area verde o di un orto adiacente all'abitazione di residenza avente una superficie non inferiore a trenta metri quadrati (30 m²), per tutti i rifiuti domestici compostabili.
3. Sono rifiuti domestici compostabili: a) scarti di frutta e verdura; b) gusci d'uovo sminuzzati; c) cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta); d) scarti di cibo; e) trucioli di legno; f) fondi di caffè ed i filtri di tè; g) ramaglie e legno purché sminuzzati; h) fiori recisi; i) foglie e sfalci d'erba; j) lettiera di piccoli animali; k) fibre naturali.
4. Il compostaggio può avvenire in compostiera prefabbricata o con buca nel terreno idoneamente attrezzata con sportello.
5. Il compostaggio deve avvenire nel rispetto del codice civile e comunque ad una distanza non inferiore a metri lineari 7,00 dal fabbricato di terzi e comunque in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.

Capo II – Decoro dei fabbricati e dei luoghi

Art. 22 – Decoro esterno a fabbricati e a proprietà private

1. I proprietari o possessori dei fabbricati hanno l'obbligo:
 - a. di mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
 - b. di provvedere ai restauri dell'intonaco e della tinteggiatura dei fabbricati, recinzioni e altri manufatti, ogni volta ne ricorra il caso o ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Amministrazione

Comunale, sotto l'osservanza delle norme comunali vigenti;

- c. di mantenere gli spazi esterni ai fabbricati quali giardini, cortili, piazzali, balconi in stato di decoro, evitando l'accatastamento di materiale e ogni altro elemento o manufatto che costituisca indecorosità o anti-igienicità ai luoghi ad insindacabile giudizio dell'autorità comunale;
 - d. di mantenere i giardini e le aree verdi dei fabbricati in condizioni di igiene e decoro garantendo periodici sfalci dell'erba, evitando il formarsi di erbe infestanti.
2. I proprietari o possessori dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo:
- a. di dotare i propri accessi di numero civico, provvedendo alla loro conservazione e pulizia;
 - b. estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi;
 - c. di rimuovere manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati;
 - d. tenere in buono stato di manutenzione gli oggetti di ornamento come, vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi, assicurandoli in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose;
 - e. durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri;
 - f. evitare lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortilizie o da altre aree e spazi privati, su spazi pubblici.
3. È altresì vietato:
- a. scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purché ciò sia fatto tra le ore 08.00 e le ore 10.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti e passanti.
 - b. sciorinare, esporre effetti lettereschi, fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico in modo visibile dal suolo pubblico, qualora vi sia un'alternativa non visibile da luogo pubblico;
 - c. distendere ed appendere biancheria o panni gocciolanti su suolo pubblico;
 - d. coltivare terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 23 - Cura dei giardini e terreni

1. I proprietari o possessori di giardini e terreni, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocimento alla circolazione, alle persone e cose.
2. I proprietari di terreni incolti posti all'interno del Tessuto Urbano Consolidato, come individuato nel P.G.T., hanno l'obbligo di mantenere regolato il manto erboso ed evitare il formarsi di rovi o altri arbusti infestanti che rendano i luoghi indecorosi o non igienici. Almeno due volte all'anno deve provvedersi allo sfalcio dell'erba.

Art. 24 - Pulizia e decoro delle aree esterne alle attività commerciali

1. Tutti i conduttori di attività economiche prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico sono obbligati a mantenere pulito lo spazio antistante, anche mediante lavaggio delle superfici nei mesi estivi.

2. Nessun manufatto privato può essere posizionato su spazio pubblico o ad uso pubblico senza la necessaria autorizzazione.
3. Le attività che intendano installare tende aggettanti su suolo pubblico dovranno inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione comunale, la quale ne valuterà la compatibilità normativa, viabilistica ed estetica. Le tende potranno essere autorizzate solo se aggettanti su spazi pedonali e purché poste ad un'altezza dal suolo pari o superiori a m. 2,20.
4. Nessun festone, decoro e luminaria potrà essere esposto all'esterno di attività commerciali prospicienti spazi pubblici se non previa autorizzazione dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in via cumulativa ad associazioni di categoria o a gruppi di esercenti.

Art. 25 - Pulizia e decoro delle vetrine dei negozi sfitti

1. È fatto obbligo per i proprietari di negozi sfitti di mantenere in condizioni di decoro e pulizia le vetrine prospicienti il suolo pubblico, nonché l'interno del negozio nel caso in cui lo stesso sia visibile dall'esterno. La pulizia dovrà riguardare anche il fronte esterno compreso il fornace di vetrina.
2. In assenza di serranda chiusa e nel caso si intenda occultare la visione interna del negozio, e non si intenda aderire a iniziative comunali per l'uso di vetrine, si potrà provvedere all'applicazione di immagini del territorio e/o testi di storia locale, concordati con l'Amministrazione comunale.

Art. 26 - Cura delle aree protette

1. Presso le aree dei monumenti ai caduti di piazza Giorgio Paglia, via Marconi, via Piazzoli e nei pressi dei cimiteri di Olera e Monte di Nese, è assolutamente vietato accedere con cani o altri animali, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, sedersi o arrampicarsi sui monumenti, manomettere la vegetazione, fare picnic, accendere fuochi, fumare, consumare alcolici.
2. Presso i cimiteri cittadini è vietato accedere con animali di qualsiasi genere e specie.
3. È altresì vietato accedere con animali in tutti i parchi giochi comunali destinati ai fanciulli, come individuati con apposita ordinanza sindacale.
4. È vietato il gioco ai fanciulli nelle aree destinate allo sgambamento dei cani.
5. Presso l'area naturalistica della Guidana è assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, molestare/sottrarre gli animali presenti, manomettere la vegetazione, fare pic-nic, campeggiare, accendere fuochi, fumare e consumare alcolici. Presso l'area naturalistica della Guidana è possibile accedere con cani solo se al guinzaglio e portati al piede. I proprietari sono responsabili nel caso i cani provochino ferite o morte di animali presenti nell'area naturalistica.

Art. 26 bis - Classificazione delle aree verdi

Con il termine aree verdi s'intendono tutte quelle aree, identificate in parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali, eventualmente attrezzate ed espressamente pensate per accogliere attività ricreative e/o sportive e che possono supportare una fruizione intensiva.

A) Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico si distinguono in: parchi, aree monumentali, giardini e aree generiche.

1. I Parchi sono aree verdi attrezzate per il gioco e lo svago, come di seguito individuate:
 - a) Parco Montecchio;
 - b) Parco Falcone e Borsellino;
 - c) Parco passaggio Giovanni Mira;
 - d) Parco via Ponchielli;
 - e) Parco via Meer;
 - f) Parco via Grumasone;

- g) Parco di Monte di Nese;
 - h) Parco di Olera.
2. Le Aree monumentali sono tutte le aree verdi di pertinenza dei monumenti ai caduti cittadini e le aree verdi di rispetto, contermini ai cimiteri.
 3. I Giardini sono aree verdi di pertinenza di ville e palazzi, quali palazzo Pelliccioli al Portone e Villa Paglia.
 4. Le aree generiche sono tutte le aree verdi non qualificate ai sensi dei precedenti commi.
- B) Con il termine architetture vegetali si intendono siti espressamente pensati e progettati con intenzionalità estetiche, ornamentali o simboliche, in cui la materia vegetale è componente essenziale, ma non esclusiva, e che, in virtù della loro rilevanza storica, ambientale e paesaggistica, rientrano nella più generale categoria dei beni culturali. Rientrano in tale categoria:
- a) Il Parco Montecchio;
 - b) Il giardino di Palazzo Pelliccioli al Portone;
 - c) Il giardino di Villa Paglia.

Art. 26 ter - Regole generale per le aree verdi

1. Nelle aree verdi vigono le regole e le norme di carattere comportamentale necessarie per una fruizione consapevole degli spazi, da improntarsi al rispetto verso le persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte e verso l'ambiente stesso.
2. Nelle aree verdi vigono, in particolare, le seguenti regole comportamentali:
 - a) È fatto assoluto divieto di:
 - fumare nel raggio di 20 metri delle aree di gioco destinate ai bambini.
 - salire sugli alberi per qualunque fine, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
 - sopprimere, catturare o molestare animali di qualunque specie.
 - utilizzare in modo improprio le panchine.
 - arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili.
 - danneggiare in qualsiasi le strutture mobili o fisse e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione Comunale per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
 - immergersi nelle fontane esistenti, nonché lavare oggetti o usare le stesse in maniera impropria.
 - occupare, anche temporaneamente, il suolo o le aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, panchine ed altro, in assenza della preventiva autorizzazione comunale e delle correlate prescrizioni d'ufficio. La richiesta deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.
 - occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che possano costituire pericolo alla incolumità delle persone.
 - svolgere picnic con utilizzo di barbecue.
 - accendere fuochi, gettare fiammiferi, mozziconi di sigarette o altri oggetti che possano provocare incendi.
 - gettare o abbandonare rifiuti di qualunque genere al di fuori degli appositi contenitori.
 - affiggere manifesti, nonché esercitare pubblicità in genere e propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale.
 - somministrare cibo a volatili, cani o gatti randagi ed a qualunque altro animale.

b) È consentito l'ingresso esclusivo ai pedoni. L'uso delle biciclette è consentito esclusivamente sui viali e sentieri o piste e limitatamente ai bambini sino all'età di anni dieci.

c) È vietato accedere e/o transitare con qualsiasi mezzo motorizzato in tutte le aree definite in premessa.

Sono escluse dal divieto, risultando autorizzati all'accesso (senza preventiva autorizzazione):

1. le macchine per uso di persone disabili.
2. i veicoli comunali (immatricolati dal Comune di Alzano Lombardo) per specifiche esigenze di servizio e manutenzione.
3. i veicoli adibiti a servizi per conto dell'Amministrazione Comunale.
4. i mezzi di soccorso, emergenza e polizia.
5. i veicoli adibiti al carico e scarico delle merci e/o attrezzature o materiali per manifestazioni autorizzate all'interno delle aree o i transiti correlati a tali manifestazioni, per il tempo strettamente necessario.

Per l'accesso ed il transito di veicoli, non rientranti nelle casistiche sopra indicate, è richiesta specifica autorizzazione comunale, da rilasciarsi in via eccezionale, per comprovati motivi e previo eventuale parere della Polizia Locale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'accesso. e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

d) Sono di norma vietate attività con scopo di lucro, salvo che queste siano di natura occasionale ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, onde poterne valutare l'interesse pubblico all'iniziativa. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

e) Qualunque attrezzatura per il gioco, installata per i bambini di età inferiore ad anni dodici, non può essere utilizzata in alcun modo da persone di età superiore.

f) Fatto salvo per manifestazioni ed eventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale, è vietato utilizzare strumenti sonori o musicali ad alto volume o comunque disturbare la quiete pubblica con emissioni acustiche eccedenti i limiti stabiliti nel piano di zonizzazione acustica vigente.

g) I parchi ed i giardini con o senza recinzione sono solitamente soggetti a limitazioni orarie. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono definiti con ordinanza sindacale e esposti sulla cartellonistica presente all'ingresso dei luoghi.

3. Nelle aree interessate da architetture vegetali vigono, in particolare, le seguenti regole comportamentali:

a) È vietato il gioco col pallone, salvo che presso il Parco Montecchio per i bambini di età inferiore a 10 anni e nell'area centrale del trottoio senza limiti di età.

b) Ogni manifestazione deve essere preventivamente autorizzata, salvi i casi in cui vi sia il patrocinio comunale, il quale ha anche valore autorizzatorio. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

Sono esentate dal rilascio dell'autorizzazione tutte le attività ludiche o sportive in movimento che non comportino occupazione stabile del suolo e rientranti nell'utilizzo ordinario dell'area verde. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, non hanno necessità della preventiva autorizzazione, tutte quelle attività ludiche e sportive in movimento svolte all'interno dell'area verde, individuali o di gruppo, che non comportino l'utilizzo di attrezzature quali sedie e/o transenne o l'installazione di palco e che non alterino le caratteristiche architettoniche o artistiche dell'area. Nessuna attività può essere svolta con finalità di lucro (corsi, competizioni, gare) se non previa autorizzazione, da richiedersi con le medesime modalità di cui sopra.

Per quanto riguarda le manifestazioni all'interno del Parco Montecchio, preventivamente programmate ed autorizzate, l'installazione del palco è consentita unicamente nell'area antistante alla biblioteca.

c) Sono di norma vietate attività con scopo di lucro, salvo che queste siano di natura occasionale ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, onde poterne valutare l'interesse pubblico all'iniziativa. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

4. Per l'accesso ai cani o altri animali di compagnia nelle Aree Verdi e nelle Architetture vegetali si applicano le disposizioni dell'art. 26.

Art. 27 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere a:
 - a. sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede, per l'intera larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili e, in assenza di marciapiede, dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina;
 - b. in presenza di ghiaccio, spargere sale e materiale antisdrucchiolo. È vietato gettare e spandere acqua;
 - c. in caso di formazione di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, provvedere alla loro rimozione.
2. È assolutamente vietato:
 - a. scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati;
 - b. ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.
3. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile dell'Area Tecnica potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi autorizzando il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità verso terzi a carico dei proprietari interessati.
4. Gli obblighi di cui sopra incombono, in via solidale, con i proprietari e/o gestori di negozi, esercizi, caffè e simili, eventualmente esistenti al piano terreno.

Art. 28 – Cartelli, affissioni volantinaggio ed iscrizioni in luogo pubblico

1. Nei luoghi pubblici è vietato:
 - a. effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b. fare scritte e i graffiti;
 - c. stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione;
 - d. distribuire o depositare su automobili manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali.

Capo III – Tutela dell'identità e dei beni pubblici

Art. 29 - Identità locale e contrassegni comunali

1. Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Crocifisso simbolo della civiltà e della cultura cristiana, e come tale elemento essenziale e costitutivo del patrimonio storico e civico-culturale anche di questa comunità locale, è esposto presso la sala Consiliare, la sala Giunta e la sala del Sindaco, nonché in tutte le aule scolastiche. Il crocifisso può essere esposto in qualsiasi altro luogo pubblico di proprietà comunale, anche su indicazione del Sindaco.
3. Tutti i monumenti pubblici, compresi quelli ai Caduti e tutti i segni di identità civili o religiosi presenti sul territorio, comprese le tribuline, le edicole murali, i crocifissi, ancorché di proprietà privata in

spazi privati, ma visibili da spazio pubblico, devono essere conservati con rispetto, cura e cautela. A nessuno è consentito la loro manomissione, lordatura o distruzione.

Art. 30 - Occupazione di beni pubblici

1. È vietato occupare anche temporaneamente con qualsiasi oggetto il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza apposita autorizzazione.
2. Non rientrano nel divieto le occupazioni effettuate:
 - a. con le vetture pubbliche e private nelle aree destinate alla sosta;
 - b. con i mezzi di trasporto, nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
 - c. con le scale, per le pulizie delle vetrine fino alle ore 9.30 del mattino, osservando le disposizioni del codice della strada e lasciando liberi i marciapiedi.
3. Chiunque sia autorizzato ad utilizzare beni o manufatti pubblici (suolo, sottosuolo, soprassuole, cavidotti, cavedi, fabbricati, facciate, etc.), anche per effetto di norme sovraordinate, deve sottostare alle norme e disposizioni dell'Amministrazione Comunale proprietaria del bene o manufatto.
4. Nel caso l'utilizzo del bene o manufatto comunale, a qualsiasi titolo usato e concesso, arrechi nocumento o interferisca con l'interesse pubblico comunale, l'utilizzo sarà sospeso, annullato o modificato a cura e spese dell'occupante e a semplice richiesta del Comune e nel tempo dallo stesso indicato. La comunicazione avverrà in via telematica o per raccomandata nel caso il titolare dell'occupazione fosse una persona fisica.

Art. 31 - Manomissione e danneggiamento di beni pubblici

1. Senza la necessaria autorizzazione comunale è vietato manomettere il suolo pubblico o i manufatti pubblici.
2. È vietato danneggiare o lordare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto o proprietà pubblica. Chiunque inavvertitamente o per incidente danneggi un bene pubblico è obbligato a denunciare il fatto al Comune entro 24 ore, pagando le spese necessarie per il ripristino aumentate di una quota pari al 15% del valore del ripristino, a titolo di rimborso oneri amministrativi.
3. Chiunque è autorizzato alla manomissione di suolo pubblico o chiunque abbia manomesso il suolo pubblico è obbligato al suo perfetto ripristino, rispettando le prescrizioni imposte dagli uffici preposti.
4. L'autorizzazione è sempre subordinata al deposito di una cauzione a garanzia del perfetto ripristino dei luoghi.
5. Fino alla restituzione della cauzione, il titolare dell'autorizzazione è responsabile ad ogni effetto di legge di eventuali danni provocati a terzi per detta manomissione. La cauzione va restituita dopo la verifica del regolare ripristino o incamerata nel caso in cui il soggetto responsabile non abbia provveduto al ripristino stesso. Decorso un anno dalla manomissione (o dalla data di autorizzazione quando la manomissione non sia diversamente databile) senza che sia avvenuto il ripristino, la cauzione va incamerata ed entro i successivi tre mesi eseguiti i lavori di regolare ripristino.
6. Il ripristino dei luoghi deve riguardare ogni elemento e/o manufatto manomesso. Nelle strade, il ripristino di manti manomessi deve avvenire secondo le specifiche prescrizioni imposte dall'ufficio e deve comprendere il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, dei guard rail, della vegetazione e di qualsiasi altro elemento manomesso.

TITOLO IV – TUTELA DELLA SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Capo I – Disposizioni per la sicurezza e quiete pubblica

Art. 32 - Obbligo di identità, di dimora e di denuncia di ospitalità

1. Su tutto il territorio comunale, in tutte le aree, edifici e luoghi aperti al pubblico è vietato circolare con il viso coperto o reso irriconoscibile. È vietato l'uso, di qualunque mezzo, quale burqa, niqab o altro indumento o manufatto, finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art.5 della Legge del 22 maggio 1975 n°152.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato il nomadismo o l'accampamento con tende e/o roulotte, se non nelle apposite piazzole e per un tempo limitato.
3. Le persone senza fissa dimora sono registrate dall'ufficio anagrafe in una via denominata "Senza fissa dimora", comprese quelle già iscritte nei registri anagrafici comunali.

Art. 33 - Trasporto pubblico

1. Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve mantenere atteggiamenti educati e rispettosi ed essere in adeguate condizioni di igiene e pulizia.
2. Sui mezzi pubblici è altresì auspicabile che il posto a sedere sia ceduto a donne gravide, persone diversamente abili, anziani, bambini o comunque a persone in situazioni di difficoltà.

Art. 34 - Custodia di minori e persone incapaci

1. I minori di età inferiore a 8 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.
2. I minori con età compresa tra 8 e 14 anni compiuti possono recarsi alla scuola dell'obbligo e dalla stessa far ritorno a casa in autonomia o su mezzi pubblici, solo con espressa autorizzazione di entrambi i genitori.

Art. 35 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Gli organizzatori di cortei o processioni hanno l'obbligo di darne avviso al Comando di Polizia Locale almeno tre giorni prima della data di svolgimento e almeno 15 giorni prima nel caso comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere.

Art. 36 - Divieto di accattonaggio

1. Chiunque necessiti di aiuto può validamente rivolgersi ai servizi sociali comunali, secondo le procedure di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, insidioso, fastidioso o ostinato, insistente invasivo e/o con impiego di minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità, e comunque tutti i comportamenti tesi a suscitare simulare sentimenti di pietà e stimolare l'offerta di denaro anche senza esplicita richiesta, che rendono difficoltoso il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso alle aree e spazi pubblici o che possono determinare un sentimento di apprensione o insicurezza in capo ai cittadini.

Art. 37 - Disposizioni per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico

1. Tutti gli esercizi pubblici inseriti all'interno di complessi immobiliari con destinazioni residenziali, sprovvisti di certificato di collaudo acustico secondo le norme comunali non possono esercitare l'attività dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

2. Tutti gli esercizi pubblici che svolgono attività in spazi esterni pubblici o privati devono ritirare tavoli, sedie e comunque gli arredi finalizzati alla permanenza degli avventori entro e non oltre le ore 22.30, nel periodo compreso tra ottobre e aprile compresi ed entro le ore 23.30, nei restanti mesi.
3. I lavori occasionali di piccola manutenzione edilizia e/o agli impianti, la manutenzione al verde privato, l'attività hobbistica, di bricolage, fai da te salvo più restrittivi regolamenti di natura civilistica, possono essere svolti nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
4. È fatto divieto assoluto schiamazzare, giocare al pallone su strade o piazze e in altro modo disturbare in luogo pubblico, con particolare riferimento nelle ore notturne.
5. È fatto divieto assoluto e permanente di accesso e sosta nelle seguenti aree:
 - a. aree scolastiche, alle persone non autorizzate;
 - b. nelle aree di pertinenza del municipio, fuori dagli orari di apertura al pubblico;
 - c. in tutti i parchi pubblici tra le ore 00.00 e le ore 6.00; nei medesimi orari nei parchi pubblici e spazi di verde pubblico non recintati o permanentemente accessibili è vietato fumare, consumare bevande alcoliche, bivaccare o sostare;
 - d. alle pertinenze e scale antincendio dell'auditorium comunale, sito in piazza Nassiriya e del Palasport, sito in piazza Papa Giovanni XXIII;
6. È fatto divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche:
 - a. dalle 00.00 alle 8.00 in tutti i parchi pubblici salvo che nelle pertinenze di regolari esercizi pubblici;
 - b. permanente in tutti i parchi pubblici se di tipo superalcolico;
 - c. permanente, nell'area naturalistica del PLIS Naturalserio compresa tra viale Piave, via Guglielmo d'Alzano e il fiume Serio;
 - d. dalle 0.00 alle 7.00, negli spazi pubblici del centro storico, nei parcheggi pubblici, in piazza Caduti di Nassiriya, piazza Berizzi e in tutti gli ulteriori eventuali luoghi individuati con specifica ordinanza sindacale.
7. È fatto divieto assoluto di fumare in tutti i parchi pubblici nel raggio di 20,00 m. dai giochi o attrazioni destinati ai bambini.

Capo II – Norme per la sicurezza di manifestazioni pubbliche

Art. 38 - Procedimento per la sicurezza di manifestazioni pubbliche

1. Ogni manifestazione pubblica deve avere:
 - a. un Responsabile Unico di Manifestazione (RUM) che, di norma, è il rappresentante legale del soggetto giuridico che organizza l'evento;
 - b. un Responsabile Unico per la Sicurezza (RUS) nominato per scritto dal RUM, nei casi previsti dalla legge.
2. Tutte le manifestazioni pubbliche devono essere classificate in base al livello di rischio ai fini della sicurezza ed ordine pubblico.
3. Il livello di rischio si divide in basso, medio o elevato; il livello di rischio è il risultato della interpolazione tra la probabilità di accadimento di un evento e la sua potenziale magnitudo, come da disposizioni Ministeriali.
4. Il Comando di Polizia Locale è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) inerente la valutazione del rischio di Manifestazione (VRM) e l'autorizzazione di manifestazioni pubbliche. Il Comando di Polizia Locale può avvalersi del supporto di altri settori comunali per pareri e istruttorie utili al procedimento di valutazione.

5. Al fine di standardizzare ed agevolare l'analisi dei rischi e la redazione del piano di Emergenza delle manifestazioni, la Giunta comunale potrà approvare schemi-tipo del piano di Emergenza delle manifestazioni, con particolare riferimento ad eventi con rischio basso.
6. Il Responsabile Unico di Manifestazione (RUM), almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento, ancorché soggetto a SCIA o autorizzazione comunque denominata, deve comunicare al Comune l'evento trasmettendo:
 - a. la Valutazione del Rischio di Manifestazione (VRM), redatta secondo le disposizioni in materia e comunque secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale.
 - b. il nominativo del Responsabile Unico per la Sicurezza, con accettazione scritta dello stesso e autocertificazione dei requisiti professionali richiesti.
7. Le manifestazioni con meno di 200 persone, svolte in luogo aperto di almeno 100 mq. o le manifestazioni pubbliche svolte in luogo chiuso dotato di certificato di agibilità con indicazione della capienza massima non necessitano della comunicazione di cui al precedente comma 2.
8. Entro i successivi 15 giorni il Comando di Polizia Locale verifica i contenuti del VRM e ne comunica gli esiti al RUM.
9. Fatti salvi gli eventuali ulteriori procedimenti previsti per legge, il RUM almeno 30 giorni prima dell'evento inoltra all'amministrazione comunale:
 - a. Il Piano di Emergenza della Manifestazione;
 - b. Il Fascicolo per la Sicurezza contenente:
 1. eventuali indicazioni inerenti la sicurezza e il coordinamento delle azioni;
 2. le dichiarazioni di conformità degli impianti del luogo ove si svolgerà la manifestazione;
 3. il collaudo statico del palco e/o manufatti soggetti a collaudo;
 4. la dichiarazione di regolare messa a terra dei manufatti della manifestazione;
 5. la certificazione di abilitazione del RUS.
 - c. l'autorizzazione acustica nel caso in cui si preveda lo sfioramento dei limiti acustici del Piano di Classificazione Acustica comunale;
 - d. copia della polizza assicurativa dell'evento o della polizza assicurativa in possesso degli organizzatori che dimostri la copertura assicurativa per danni contro terzi e per danni al patrimonio comunale con adeguati massimali.
10. Il Piano di Emergenza dovrà essere conservato in copia nel punto di sicurezza, mentre per gli eventi a livello di rischio basso nell'area a disposizione del RUM e degli organizzatori.
11. Il RUS e gli operatori per la sicurezza e la gestione della sicurezza dovranno indossare indumenti identificativi (pettorine fluorescenti e rifrangenti). Gli operatori per la sicurezza devono essere formati dal RUS per la perfetta conoscenza del Piano di Emergenza.

Art. 39 – Caratteristiche delle aree per manifestazioni. Piani di Emergenza

1. Le aree per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche devono possedere i seguenti requisiti minimi, da tenere presente nella Valutazione del Rischio di Manifestazione e nella redazione del Piano di Emergenza della Manifestazione:
 - a. accessibilità ai mezzi di soccorso, con larghezza di almeno m. 3,50, altezza libera di m. 4,00, raggio di volta di m. 13,00, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico di almeno 20 t. (8 t. sull'asse anteriore e 12 t. sull'asse posteriore). Per le manifestazioni di rischio basso l'accessibilità deve essere garantita ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non inferiore a 50,00 m.
 - b. area di ammassamento per i mezzi di soccorso con viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che non interferisca con le vie di esodo delle persone, per gli eventi con livello di rischio elevato;

- c. separazione dei percorsi di accesso e di deflusso all'area, in quanto possibile, per le manifestazioni con livello di rischio elevato;
 - d. capienza dell'area di ammassamento da stabilire per qualsiasi manifestazione, in particolare per quelle ad ingresso libero. Il dimensionamento della capienza deve tenere conto della densità, dell'ammassamento e del dimensionamento delle vie di uscita. Il parametro di dimensionamento è compreso tra 1,2 e 2 persone/mq. da considerarsi sempre pari ad 1,20 per discoteche e eventi di ballo;
 - e. dimensionamento della capacità di deflusso dell'area applicando il parametro di 250 persone/modulo e con larghezza minima dei varchi pari a 1,20 m.;
 - f. conta persone all'ingresso dell'area con emissione di titoli di accesso, conta persone automatici o altri validi sistemi;
 - g. separazione di aree per spettatori per eventi con capienza superiore a 5000 persone, da valutarsi caso per caso;
 - h. dotazioni antincendio come da indicazioni specifiche in materia, consistenti in estintori, mappatura idranti, valutazione tempo di intervento delle squadre dei VV.FF. competenti per territorio.
2. Il Piano di Emergenza della Manifestazione (PEM), redatto dal Responsabile Unico della Sicurezza (RUS) e sottoscritto dallo stesso e dal RUM, in esito alla valutazione dei Rischi di Manifestazione deve di norma contenere:
- a. il Responsabile Unico per la Sicurezza della manifestazione;
 - b. il numero ed il nominativo degli operatori di sicurezza antincendio (in possesso di attestazione del corso di formazione a rischio di incendio "elevato");
 - c. il numero ed il nominativo degli operatori formati per la gestione della sicurezza dell'evento e dell'emergenza;
 - d. planimetria in scala dell'area di manifestazione con rappresentazione dell'organizzazione dell'area (ingombri palco, postazioni service, food, bancarelle, esposizioni...), quadri e linee elettriche, collocazione generatori, stoccaggio rifiuti, servizi igienici, via di accesso ed esodo con relative quote, vie accesso emergenza e/o aree stazionamento mezzi di soccorso, mappatura idranti, estintori, punto di sicurezza (presidio del RUS per eventi con livello medio o elevato);
 - e. le azioni da mettere in atto in caso di emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
 - f. le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
 - g. le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
 - h. i sistemi di comunicazione al pubblico degli elementi salienti del Piano di Emergenza: per le manifestazioni con livello di rischio basso saranno sufficienti l'utilizzo di mezzo mobili quali megafoni, per le altre sarà necessario essere in possesso di mezzi di comunicazione fissi;
 - i. specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
 - j. ogni ulteriore indicazione ritenuta utile da parte del RUS.

Art. 40 - Misure di sicurezza per manifestazioni pubbliche

1. Nell'area della manifestazione è di norma vietato:

- a. somministrare bevande in contenitori di vetro;
- b. accedere con petardi o altri sistemi che possano ingenerare panico nella folla;
- c. accedere all'area con oggetti contundenti o atti ad offendere;

- d. svolgere atti o diffondere messaggi o urla che possano ingenerare panico o procurare inutilmente allarmi.

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, e ferma la responsabilità penale qualora il comportamento costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2-bis Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento:
 - a) le Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato operanti nei settori ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente e con le quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione;
 - b) il personale messo a disposizione dal Gestore del servizio rifiuti, nominato dal Sindaco, con apposito decreto, denominato 'Ispettore Ambientale'. La nomina è conferita a dipendenti del Gestore in possesso di adeguate competenze e di idonea formazione in materia di accertamento delle violazioni amministrative. Gli Ispettori Ambientali operano esclusivamente nell'ambito delle proprie mansioni, durante l'orario di servizio, in divisa aziendale e muniti di tesserino di riconoscimento. Essi svolgono attività di informazione e prevenzione in materia di rifiuti urbani, nonché accertano le violazioni al presente Regolamento. A seguito di intervenuta nomina sindacale, il Comandante di P.L. individua le aree del territorio da sottoporre a vigilanza e definisce gli indirizzi operativi per l'attività degli Ispettori Ambientali. I verbali di accertamento redatti dai soggetti di cui al presente comma sono trasmessi al Comando di Polizia Locale, che cura il procedimento sanzionatorio ai sensi della normativa vigente. L'accertamento delle violazioni può avvenire anche mediante sistemi di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si applicano i principi generali di cui alla sezione I, II, del capo I della legge 689/81.

Art. 42 – Sanzioni accessorie

1. Colui che trasgredisce ad una delle norme del presente regolamento ha l'obbligo altresì di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudiziale causata dalla violazione commessa, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.
2. In caso di mancata ottemperanza, l'autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
3. Viene previsto il risarcimento dei danni, quando il fatto abbia arrecato danno a terzi o al Comune, oltre all'applicazione della sanzione.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 43 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga a tutti gli effetti il vigente Regolamento di Polizia urbana e ogni altra norma regolamentare con esso incompatibile.